

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE

DEL FORO DI TRANI

STATUTO

DELL'ORGANISMO NON AUTONOMO DI MEDIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

Art. 1- Istituzione e scopo.

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.vo n.28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 24/10/23 n.150 è costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani (di seguito in breve C.O.A.) l'"ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI (di seguito in breve O.M.T.).

L'O.M.T. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, anche cooperando con il C.O.A. e con enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'O.M.T. è un'articolazione dell'Ordine degli avvocati Trani dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

L'O.M.T., anche unitamente al C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023.

L'O.M.T., anche unitamente al C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies del D. Lgs. 28/2010.

Art. 2 -Sede dell'O.M.T e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.M.T. ha sede legale in Trani, Piazza Duomo n° 10 presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Trani a norma dell'art 18 D.lgs. n.28/10.

L'O.M.T. svolge le sue funzioni e gli incontri di mediazione presso la sede operativa messa a disposizione dal COA sito in Via Trieste n° 1.

Il Responsabile dell'Organismo può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 3 -Gli Organi

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE
DEL FORO DI TRANI**

Sono Organi dell'O.M.T.

- Il Responsabile dell'Organismo;
- Il Consiglio Direttivo.

Art.4 - Il Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati del Foro di Trani e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione; resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. che lo ha nominato, e comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 5 - Funzioni del Responsabile

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al C.O.A. motivata richiesta di sua sospensione o revoca.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria dell'O.M.T., nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 unità.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del C.O.A. di Trani. Gli altri componenti sono nominati dal C.O.A., scelti tra gli Avvocati iscritti all'Albo del C.O.A. di Trani da almeno cinque anni e/o tra mediatori iscritti all'O.M.T., con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio Direttivo

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE

DEL FORO DI TRANI

Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo pec dal Responsabile, o quando due componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Alle riunioni partecipa Il Responsabile dell'Organismo, senza diritto di voto. In caso di assenza del Responsabile, ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati di Trani che abbia la qualifica di mediatore a norma dell'art. 6 lett. e) del D.M. 150/2023.

Un componente delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.M.T. in un apposito registro.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.8 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile:

- a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.M.T.;
- b) propone al C.O.A. l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.M.T.;
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori;
- d) approva e modifica a norma art. 28 e 30 D.M. 150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'O.M.T. per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
- e) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art 22 lett. aa) D.M. 150/23;
- f) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento dell'O.M.T. ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 del D.M. 150/23 e dal codice etico;
- g) tiene il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. 150/23;
- h) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti.
- i) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'O.M.T.;

Art. 8 bis- Funzione del Responsabile dell'Organismo.

- a) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE

DEL FORO DI TRANI

- b) provvede, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio Direttivo, che valuterà l'eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;
- c) tiene su supporto informatico la contabilità dell'O.M.T. e predispone ed approva il rendiconto annuale contabile e finanziario;
- d) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;
- e) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;
- f) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.
- g) è tenuto a trasmettere alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso i dati statistici di cui all'art. 16 co. 6 del D.M. 150/2023.

Art. 9 - L'Elenco dei Mediatori

L'O.M.T. si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Trani e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dall' O.M.T., che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'O.M.T. e che abbiano accettato quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.

Art. 10 - Il Mediatore e i suoi obblighi.

Il Mediatore dell'O.M.T. è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Trani, che operi in esclusiva per l'O.M.T. all'interno del circondario di competenza del proprio Foro di appartenenza e che sia in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza;
- b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Forense.

Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione ai sensi di legge. I nuovi mediatori ai sensi del D.M. 150/2023 prima di essere designati a svolgere funzioni di mediatore, sono obbligati ad effettuare 10 tirocini.

Il Mediatore iscritto all'O.M.T. si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M. 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'O.M.T. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.M.T., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE
DEL FORO DI TRANI**

dell'O.M.T., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il Mediatore non deve assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; né percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore è tenuto ai seguenti obblighi:

- a) Sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) Corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'O.M.T. e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

La pendenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.M.T. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 11 - Dei mezzi dell'O.M.T.

L'O.M.T., ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle sue funzioni a locali, strumentazioni, mezzi e personale del C.O.A. e/o della Fondazione dell'Ordine Forense di Trani.

L'O.M.T. dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'O.M.T. tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 12 - Gestione contabile

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE
DEL FORO DI TRANI**

Sono entrate dell'O.M.T. i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Sono uscite dell'O.M.T. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L'O.M.T. ha acceso per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite apposito conto corrente bancario.

La gestione contabile dell'O.M.T. avviene con l'ausilio di un commercialista esterno; è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati.

Annualmente l'O.M.T. trasmette i propri bilanci (preventivo e consuntivo) al C.O.A. per l'inserimento nel bilancio consolidato e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio dell'O.M.T. andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito del COA.

Le entrate dell'O.M.T. sono utilizzate (a titolo esemplificativo) per:

- compenso professionale dei mediatori;
- spese di cancelleria e di segreteria;
- spese postali e telefoniche;
- spese di rappresentanza;
- altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

Articolo 13 - Obblighi assicurativi

L'O.M.T. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023.

Art. 14 - Sito web istituzionale

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE

DEL FORO DI TRANI

- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;
- n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 15 - Modifiche e Scioglimento

Il presente Statuto può essere modificato dal C.O.A., anche su proposta, e comunque, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell'O.M.T.

L'O.M.T. si estingue per motivata delibera del C.O.A. Con tale delibera il C.O.A. nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Trani.

In caso di cancellazione dell'O.M.T. dal registro del Ministero della Giustizia i procedimenti di mediazione pendenti saranno trasmessi previo pagamento dei prescritti diritti, all'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio più vicina.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web del COA di Trani.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE
DEL FORO DI TRANI**

n. 181 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione

TARIFFARIO MEDIAZIONE D.M. 150/2023 ART. 28

**INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO (istante e aderente)
per le mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice con la riduzione di un 1/5.**

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE DA VERSARE CON IVA AL 22%
fino a € 1.000,00 ed indeterminabile basso	32,00 €	48,00 €	97,60 €
da € 1.001,00 sino a € 50.000,00 ed indeterminabile medio	60,00 €	96,00 €	190,32 €
superiore a € 50.001,00 ed indeterminabile alto	88,00 €	136,00 €	273,28 €

**INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO (istante e aderente)
per le mediazioni facoltative.**

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE DA VERSARE CON IVA (22%)
fino a € 1.000,00 e indeterminabile basso	40,00 €	60,00 €	122,00 €
da € 1.001,00 sino a € 50.000,00 e indeterminabile medio	75,00 €	120,00 €	237,90 €
superiore a € 50.001,00 e indeterminabile alto	110,00 €	170,00 €	341,60 €

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro, **non raggiungano l'accordo, null'altro è dovuto.**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE
DEL FORO DI TRANI**

Tabella spese di mediazione per conciliazione al primo incontro

1

Valore lite	Spese di mediazione (Tab. A- art. 31 c.1)	Riduzione 1/5 (art. 30 c. 4)	Detrazione spese mediazione già versate (art. 28 c. 5)	Totale spese di mediazione	maggiorazione 10% ex art. 30 c.1	Totale da pagare	IVA 22%	TOTALE
Sino a € 1.000,00	80,00	- 16,00	- 48,00	16,00	1,60	17,60	3,87	21,47
1.000,01/ 5.000,00	160,00	- 32,00	- 96,00	32,00	3,20	35,20	7,75	42,95
5.000,01/10.000,00	290,00	- 58,00	- 96,00	136,00	13,60	149,60	33,00	182,60
10.000,01/25.000,00	440,00	- 88,00	- 96,00	256,00	25,60	281,60	61,95	343,55
25.000,01/50.000,00	720,00	- 144,00	-96,00	480,00	48,00	528,00	116,16	644,16
50.000,01/150.000,00 o valore indeterminabile	1.200,00	- 240,00	- 136,00	824,00	82,40	906,40	199,40	1.105,80
150.000,01/250.000,00	1.500,00	- 300,00	- 136,00	1.064,00	106,40	1.170,40	257,48	1.427,88
250.000,01/500.000,00	2.500,00	- 500,00	- 136,00	1.864,00	186,40	2.050,40	451,08	2.501,48
500.000,01/1.500.000,00	3.900,00	-780,00	- 136,00	2.984,00	298,40	3.282,40	722,12	4.004,52
1.500.000,01/2.500.000,00	4.600,00	- 920,00	- 136,00	3.544,00	354,40	3.898,40	857,64	4.756,04
2.500.000,01/5.000.000,00	6.500,00	- 1.300,00	- 136,00	5.064,00	506,40	5.570,40	1.225,48	6.795,88
oltre € 5.000.000,01 (si applica coefficiente 0,2%)	10.000,00	- 2.000,00	-136,00	7.864,00	786,40	8.650,40	1.903,08	10.553,48

Nel caso in cui la mediazione si definisca con la conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30 c.2, come di seguito riportate nella tabella 2, pertanto le parti dovranno versare le spese avvio + spese mediazione + spese di mediazione per conciliazione in incontri successivi al primo (tab. 2).

Tabella spese di mediazione per conciliazione in incontri successivi al primo

2

Valore lite	Spese di mediazione (Tab. A- art. 31 c.1)	Riduzione 1/5 (art. 30 c. 4)	Detrazione spese mediazione già versate (art. 28 c. 8)	Totale spese di mediazione	Maggior. 10% ex art. 30 c.1	Totale parziale	Maggior. 25% ex art. 30 c.2	Totale da pagare	IVA 22%	TOTALE
Sino a € 1.000,00	80,00	- 16,00	- 48,00	16,00	1,60	17,60	4,40	22,00	4,84	26,84
1.000,01/5.000,00	160,00	- 32,00	- 96,00	32,00	3,20	35,20	8,80	44,00	9,68	53,68
5.000,01/10.000,00	290,00	- 58,00	- 96,00	136,00	13,60	149,60	37,40	187,00	41,14	228,14
10.000,01/25.000,00	440,00	- 88,00	- 96,00	256,00	25,60	281,60	70,40	352,00	61,95	413,95
25.000,01/50.000,00	720,00	- 144,00	-96,00	480,00	48,00	528,00	220,00	748,00	164,56	912,56
50.000,01/150.000,00 o valore	1.200,00	- 240,00	- 136,00	824,00	82,40	906,40	226,60	1.133,00	249,26	1.382,26
150.000,01/250.000,00	1.500,00	- 300,00	- 136,00	1.064,00	106,40	1.170,40	292,60	1.463,00	321,86	1.784,86
250.000,01/500.000,00	2.500,00	- 500,00	- 136,00	1.864,00	186,40	2.050,40	512,60	2.563,00	563,86	3.126,86
500.000,01/1.500.000,00	3.900,00	-780,00	- 136,00	2.984,00	298,40	3.282,40	820,60	4.103,00	902,66	5.005,66
1.500.000,01/2.500.000,00	4.600,00	- 920,00	- 136,00	3.544,00	354,40	3.898,40	974,60	4.873,00	1.072,06	5.945,06
2.500.000,01/5.000.000,00	6.500,00	- 1.300,00	- 136,00	5.064,00	506,40	5.570,40	1.392,60	6.963,00	1.531,86	8.494,86
oltre € 5.000.000,01	10.000,00	- 2.000,00	-136,00	7.864,00	786,40	8.650,40	2.126,60	10.813,00	2.378,86	13.191,86

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE
DEL FORO DI TRANI**

Nel caso in cui la mediazione si definisca con la mancata conciliazione in incontri successivi al primo sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30 c.3, come di seguito riportate nella tabella 3, pertanto le parti dovranno versare le spese avvio + spese mediazione + spese di mediazione per mancata conciliazione in incontri successivi al primo (tab. 3).

Tabella spese di mediazione per mancata conciliazione in incontri successivi al primo

3

Valore lite	Spese di mediazione (Tab. A-art. 31 c.1)	Riduzione 1/5 (art. 30 c. 4)	Detrazione spese mediazione già versate (art. 28 c. 8)	Totale spese di mediazione	IVA 22%	TOTALE
Sino a € 1.000,00	80,00	- 16,00	- 48,00	16,00	3,52	19,52
1.000,01/5.000,00	160,00	- 32,00	- 96,00	32,00	7,04	39,04
5.000,01/10.000,00	290,00	- 58,00	- 96,00	136,00	29,92	165,92
10.000,01/25.000,00	440,00	- 88,00	- 96,00	256,00	56,32	312,32
25.000,01/50.000,00	720,00	- 144,00	-96,00	480,00	105,60	585,60
50.000,01/150.000,00 o valore indeterminabile	1.200,00	- 240,00	- 136,00	824,00	181,28	1.005,28
150.000,01/250.000,00	1.500,00	- 300,00	- 136,00	1.064,00	234,08	1.298,08
250.000,01/500.000,00	2.500,00	- 500,00	- 136,00	1.864,00	410,08	2.274,08
500.000,01/1.500.000,00	3.900,00	-780,00	- 136,00	2.984,00	656,48	3.640,48
1.500.000,01/2.500.000,00	4.600,00	- 920,00	- 136,00	3.544,00	1.580,58	5.124,58
2.500.000,01/5.000.000,00	6.500,00	- 1.300,00	- 136,00	5.064,00	1.114,08	6.178,08
oltre € 5.000.000,01 (si applica coeff. 0,2%)	10.000,00	- 2.000,00	-136,00	7.864,00	1.730,08	9.594,08

Si precisa che ai sensi dell'art. 34 del DM 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi saranno considerati come una parte unica ai fini del pagamento delle spese e delle indennità di mediazione.

Il Direttivo dell'OMT, con delibera del 09/11/2023, ha applicato i compensi minimi (Spese di Mediazione), al netto dell'IVA